

LE *NATIONES* UNIVERSITARIE SI RICHIAMAVANO A “VALORI NAZIONALI”? IL CASO DELLE *NATIONES GERMANICÆ* DELLO STUDIO DI PADOVA TRA XVI E XVII SECOLO

MARCO FORLIVESI

Introduzione

Le *nationes* universitarie furono, tra medioevo e piena età moderna, associazioni/corporazioni di studenti costituite presso le università e componenti della struttura istituzionale in cui queste ultime erano organizzate. La loro stessa denominazione, ossia “*natio*”, rinvia al luogo d’origine dei loro membri e pertanto può connotare una qualche unità geografica, etnica, linguistica o politica degli stessi. Nondimeno, tale unità poteva essere piuttosto debole; in effetti, essa era tanto più debole quanto più distanti dalla città che ospitava una qualche università erano i territori cui faceva riferimento una certa *natio* di quella università.

Anche alla luce di queste considerazioni, recentemente Ad Tervoort ha affrontato la questione se le attribuzioni dei singoli studenti a una particolare regione o città (olandesi, nel caso dell’indagine di Tervoort) possa dirci «something more about the sense of identity of students», e specificamente qualcosa a proposito «of what students considered themselves to be in terms of belonging to a city, a region or an entity even bigger than that». La magistrale analisi di Tervoort, condotta sulle attribuzioni suddette così come esse compaiono nella documentazione superstite relativa a numerose università dell’Italia centrale e settentrionale, ha messo in luce che «Belonging to the German Nation did not limit their [ossia: degli studenti] engagement within the international community that a university constituted, but that, for most students from the Northern Netherlands, their loyalty and friendship was directed to exactly those regions that they had closest ties with».¹

La questione può essere però posta a un livello più radicale. In noi contemporanei la nozione di “nazione” richiama un complesso di caratteristiche (qualcuno potrebbe voler parlare addirittura di valori) specificamente nazionali. Ci si può dunque chiedere, usando espressioni generiche e forse anacronistiche, se le nazioni universitarie fossero portatrici, attivamente o passivamente, di – per così dire – valori nazionali; se, iscrivendosi (peraltro obbligatoriamente) a esse, i loro membri aderissero a un quadro di “valori” specificamente nazionali; se la distinzione tra le differenti nazioni universitarie fosse intesa, o almeno percepita, anche come una distinzione tra diverse “caratteristiche” nazionali.²

¹ A. TERVOORT, *The “Iter Italicum” and the Northern Netherlands. Dutch Students at Italian Universities and Their Role in the Netherlands’ Society (1426 - 1575)*, (Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, 21), Brill, Leiden 2005, pp. 186-196; citazioni da pp. 186-187 e 189.

² Parlo di “formulazioni generiche e forse anacronistiche” per tre ragioni. In primo luogo, sembra difficile rinvenire autori che tessono le lodi di una certa regione antropica i quali non tentino di rinvenire in essa la piena realizzazione di “valori” universali. È questa, ad esempio, la caratteristica di un’orazione pronunciata a Bologna nel Cinquecento e, per di più, nel palazzo dell’Archiginnasio, ossia in ambito universitario: Aurelius GAUDERINUS, *De laudibus Calabriae in Laelium at Angelum aliosque Calabriae maledicentes. Oratio Bononiae in Scholis magnis peripateticorum apud multos homines sapientes habita*, In Aedibus heredum Benedicti Hectoris de Faellis, Bononiae 1524. Allorché vengono individuate caratteristiche specificamente regionali, ciò accade in contesti denigratori o burleschi. Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, il quadro è sempre composito. Nell’opera burlesca musicale *La barca di Venezia per*

La risposta a questi interrogativi, posti in termini tanto generali, richiederebbe l'esame dell'intera storia delle università e delle città universitarie europee. La mia esplorazione si limita a un caso tra tanti: quello delle due nazioni germaniche – artista e legista – attive presso l'Università di Padova tra il XVI e il XVIII secolo.³ Per di più, tra le numerose tracce che queste due corporazioni (nate dalla scissione di un'unica *natio* germanica nel 1553) hanno lasciato di sé, prenderò in considerazione solamente quattro documenti: la storia dell'Ateneo patavino pubblicata nel 1654 da Giacomo Filippo Tomasini;⁴ gli statuti delle due nazioni germaniche;⁵ gli atti superstiti della nazione germanica dei giuristi;⁶ gli atti superstiti della nazione germanica degli artisti.⁷

Padova, Stampa del Gargano appresso Bartolomeo Magni, Venezia ²1623, il monaco olivetano Adriano Banchieri costruisce un gioco di personaggi fortemente caratterizzati anche da connotati “regionali”, tuttavia è difficile dire che questi connotati esprimano valori, o dis-valori, “nazionali”. Per di più, tutti i personaggi *nella barca* sono concordi nell'esclamare «prima si bevvi, doppio cantiamo» e nell'apprezzare le grazie de «la bella Rizzolina». Da ultimo osservo che la nozione generica di “valore”, allorché è applicata a un popolo o a un territorio, risulta intrinsecamente problematica, al punto da portare talvolta a esiti comici. Mi si conceda un esempio bagatellare. Introducendo i pregi di un'antica pieve nel bolognese, S. Maria di Roffeno, l'appassionato autore di un'agile guida storico-artistica a essa dedicata (nonché parroco della medesima) pensò bene di dare il seguente avvertimento: «La parrocchia di Pieve di Roffeno (...) non va confusa, come suole spesso accadere allo sprovveduto turista, per una certa omonimia, con la contigua Rocca di Roffeno, da secoli parrocchia a sé stante e oggi ridente centro turistico con valori culturali suoi propri» (G. SEVERI, *Pieve di Roffeno e Cereglio*, [EDB, Bologna 1977], p. 5). Ora, sarà anche vero – *de rigore sermonis* – che ognuna delle due parrocchie possiede valori culturali “suoi propri”, tuttavia si osservi che Pieve di Roffeno, Rocca di Roffeno e il castello di Roffeno distano, in linea d'aria, circa un paio di chilometri l'uno dall'altro. Il lettore non voglia dunque giudicare queste mie note cercando in esse un rigore concettuale che gli stessi termini del problema non supportano.

- ³ Circa il numero delle *nationes* nelle *universitates* – artista e legista – patavine tra XVI e XVII sec. e circa le regole da seguirsi per stabilire a quale *natio* dovesse essere iscritto un qualsivoglia studente, cfr. *Statuta almæ Universitatis d. Artistarum et Medicorum Patavini Gymnasi*, Apud Inocentium Ulmum, Patavii 1570, lib. 1, § 2 *De numero et distinctione nationum*, c. 5r; *Statuta almæ Universitatis d. Artistarum et Medicorum Patavini Gymnasii*, Apud Ioannem Speronem et Franciscum Bolzetam, Patavii 1595, lib. 1, § 2 *De numero, et distinctione Nationum*, c. 3r; *Statuta spectabilis et almæ Universitatis Iuristarum Patavini Gymnasii, una cum literis ducalibus et omnibus reformationibus in hunc usque diem factis*, (al frontespizio) Venduntur apud Hieronymum de Gibertis civem patavinum et bidellum almæ universitatis dominorum Iuristarum Paduæ, Venetiis 1550 / (al colophon) Per Ioannem Patavinum, Venetiis 1551, lib. 1, cap. 2 *De numero nationum* e cap. 3 *Omnia fieri debere per nationes, non per voces*, cc. 2v-6r (ma cfr. anche lib. 2, cap. 35 *De festivitibus Nationum* e cap. 36 *Quod statuta nationum ab ipsarum scholaribus observentur*, c. 100r); *Instituta et privilegia ab excell.^{mo} Senatu Veneto Almæ Universitatis d.d. Iuristarum Patavini Archigymnasij concessa in libros quinque digesta quorum ultimus postremo adiunctus immunitatum fere omnium restitutionem continet*, Typis Jo. Baptistæ Pasquati Impr. Universit., Patavij 1645, lib. 1, statuta 2 *De numero Nationum*, 3 *De locis, qui debent coniungi cum præfatis Nationibus*, e 4 *Omnia fieri debere per Nationes, et non per voces*, pp. 3-4; *Instituta et privilegia ab excell.^{mo} Senatu Veneto Almæ Universitatis d.d. Iuristarum Patavini Archigymnasij concessa in libros quinque digesta quorum ultimus postremo adiunctus immunitatum fere omnium restitutionem continet*, Typis Jo. Baptistæ Pasquati Impr. Universit., Patavij 1674, lib. 1, statuta 2 *De numero Nationum*, 3 *De locis, qui debent coniungi cum præfatis Nationibus*, e 4 *Omnia fieri debere per Nationes, et non per voces*, pp. 3-4. L'unità etnica delle *nationes* non appare al centro degli interessi degli estensori degli statuti. Negli statuti della *universitas artistarum*, il criterio in base al quale uno studente viene assegnato a una *natio* non è il luogo d'origine suo o della sua famiglia, bensì il luogo in cui il padre dello studente è *civis*. Negli statuti della *universitas iuristarum* del 1645 e del 1674 le *nationes* sono definite in riferimento ad ambiti territoriali determinati più sulla base di un criterio di efficiente suddivisione, e rappresentanza, degli studenti che su basi etniche, linguistiche o politiche. Oltre ai testi segnalati nelle note seguenti, cfr. anche L. ROSSETTI, *L'Università di Padova. Profilo storico*, Fabbri, Milano 1972, pp. 24-25; IDEM, *Le biblioteche delle «nationes» nello Studio di Padova*, in «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 2 (1969), pp. 53-67; IDEM, *Un documento del 1493 degli scolari tedeschi nello Studio di Padova*, in «Atti e memorie della Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Parte III», 72/III (1959-60), pp. 65-72; B. BRUGI, *La Nazione tedesca dei giuristi dello Studio di Padova nel secolo XVII (da documenti inediti)*, in *Monografie storiche sullo Studio di Padova. Contributo del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti alla celebrazione del VII centenario della Università*, Officine grafiche C. Ferrari, Venezia 1922, pp. 95-106; R. BAGGIO, *Lo Studio di Padova e la “Natio Polona” – Uniwersytet w Padwie i “Nacje Polskie”*, in “Natio Polona”. *Le università in Italia e la Polonia (secc. XIII-XX) – Uniwersytety w Polsce i we Włoszech (Wiek XIII-XX)*, Ministero Beni Culturali e Ambientali. Ufficio Centrale Beni Archivistici – Naczelna Dyrekcja. Archiwów Państwowych, Kraków (ecc.) – Roma (ecc.) 1990-1991, pp. 83-97; I.A. ANDRICH, *De natione Anglica et Scota iuristarum Universitatis Patavinae ab a. MCCXXII p. Ch. n. usque ad a. MDCCXXXVIII*, Gallina, Patavii 1892; IDEM, *De natione anglica et scota iuristarum gymnasii Patavini. Appendice*, [s.e., s.l. s.a.].

- ⁴ Iacobus Philippus THOMASINUS, *Gymnasium Patavinum*, Ex Typographia Nicolai Schiratti, Utini 1654.

Il *Gymnasium Patavinum* del Tomasini

L'erudito padovano Giacomo Filippo Tomasini (1595-1655) fu canonico secolare della Congregazione di S. Giorgio in Alga (Venezia) e vescovo di Novigrad (Cittànova).⁸ Il suo *Gymnasium Patavinum*, terminato nel 1652 e pubblicato nel 1654, costituisce una fonte fondamentale per la storia dell'Università di Padova.

Il riferimento alla nazione germanica (declinata inizialmente al singolare, ma subito resa plurale dalle diverse discipline – diritto, filosofia o medicina – alle quali essa si applica) compare fin dalla dedica dell'opera, indirizzata precisamente alla *Illustrissimæ Nationi Germanicæ Iuri, Sapientiæ, ac Medicinæ in celeberrimo Lyceo Patavino sedulo operanti*,⁹ e la presentazione delle virtù di tale *natio* prosegue nel libro 1, cap. 14 *De natione germanica* dell'opera:¹⁰ capitolo che è il primo e il più ampio tra quelli (dal 14 al 18) dedicati alle *nationes* dello Studio di Padova.

Ciononostante, Tomasini attribuisce all'unità di tale *natio* un fondamento piuttosto debole. Nella dedica egli si limita a scrivere che:

In hac enim Universitate florentissima, veluti in amplissimo eruditi orbis theatro ab omni memoria egerunt Inclitæ Nationis Germanæ cives sanguine, omnique virtutum genere conspicui, Principum, Comitum, Baronum, Nobiliumque illustris progenies. Ex qua tot prodire summi nominis viri, qui toga, sagoque Sacri Romani Imperii, aliarumque politioris Europæ regionum rem integerrimis administrarunt consiliis.¹¹

Come si vede, in questo passo l'unità della *natio* germanica non si fonda su un riferimento a un unico e definito stato nazionale. Si potrebbe dunque pensare che essa sia “germanica” in forza di un'unità etnica. Nel lib. 1 cap. 14 dell'opera di Tomasini l'unità etnica viene effettivamente richiamata; ciononostante essa risulta non più che remota. Per di più, nel medesimo contesto anche l'unità “politica” dei germani viene in parte, e congiuntamente, recuperata in quello che appare essere il fondamento ibrido dell'unità della *natio* germanica: politico o etnico.

Res mira: ingenio, sermone diversi, augusto Imperii nomine insignibusque Aquilæ Germani appellantur, atque a priscis Germanis oriundi. Ad hos itaque referuntur Dani, Norvegi, Bohemi, Moravi, Transilvani, Tirolenses, Lotharingi etiam linguæ Germanicæ ignari (...).¹²

Peraltro, neppure le “virtù” che caratterizzano tale *natio*, e alle quali Tomasini dedica alcuni passaggi della propria opera, sono presentate come specifiche di essa. Certamente egli rinviene nella

⁵ *Ex institutis seu legibus Nationis Germanicæ*, in *Matricula Nationis Germanicæ Artistarum in Gymnasio Patavino (1553-1721)*, a cura di L. Rossetti – G. Bonfiglio Dosio, (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 10), Antenore, Padova 1986, pp. 1-3; *Statuta inclitæ Germanorum Nationis iuridicæ facultatis*, approvati il 31 marzo 1635, con integrazioni del 1643 e del 1664, in E. MAURI, *Gli statuti della «Natio Germanica Iuristarum» di Padova nel XVII secolo*, in «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 24 (1991), pp. 155-182, in particolare pp. 171-182.

⁶ *Atti della Nazione germanica dei legisti nello Studio di Padova*, I, a cura di B. Brugi, (Monumenti storici, 21 – Serie prima: documenti, 15), Regia Deputazione Veneta di Storia Patria, Venezia 1912; *Acta Nationis Germanicæ Iuristarum (1650-1709)*, a cura di G. Mantovani, (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 9), Antenore, Padova 1983.

⁷ *Atti della Nazione germanica artista nello Studio di Padova*, 2 vol., a cura di A. Favaro, (Monumenti storici, 19-20 – Serie prima: documenti, 13-14), Regia Deputazione Veneta di Storia Patria, Venezia 1911-12; *Acta Nationis Germanicæ Artistarum (1616-1636)*, a cura di L. Rossetti, (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 1), Antenore, Padova 1967; *Acta Nationis Germanicæ Artistarum (1637-1662)*, a cura di L. Rossetti – A. Gamba, (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 14), Antenore, Padova 1995; *Acta Nationis Germanicæ Artistarum (1663-1694)*, a cura di L. Rossetti – A. Gamba, (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 15), Antenore, Padova 1999; *Acta Nationis Germanicæ Artistarum (1694-1769)*, a cura di E. Dalla Francesca – L. Rossetti, (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 18), Antenore, Padova 2002.

⁸ Cfr. G. VEDOVA, *Biografia degli scrittori padovani*, 2 vol., Coi tipi della Minerva, Padova 1832-36, II, pp. 334-345.

⁹ THOMASINUS, *Gymnasium Patavinum*, cc. [non numerate] a2r-a3v.

¹⁰ THOMASINUS, *Gymnasium Patavinum*, pp. 46-51.

¹¹ THOMASINUS, *Gymnasium Patavinum*, c. [non numerata] a3r.

¹² THOMASINUS, *Gymnasium Patavinum*, p. 47. La natura composita delle due *nationes* germaniche è utilizzata anche nel corso di un processo svoltosi nel 1599, e su cui cfr. *infra*, dall'avvocato della parte avversa alle due *nationes* (*Atti della Nazione germanica artista*, II, p. 166).

natio germanica caratteristiche, per lo più di natura politico-istituzionale e organizzativa, degne di lode,¹³ tuttavia egli non scrive in alcun luogo che essa presenta tali caratteristiche in quanto, o perché, germanica. Lo scritto di Tomasini è il trionfo del *politically correct*: benché, infatti, in esso venga detto piuttosto chiaramente che la *natio* germanica dell'Università di Padova "opera" meglio di ogni altra, tuttavia questa osservazione è introdotta all'interno di un quadro in cui la *natio* in questione è posta come esempio del modo in cui tutte le *nationes* universitarie dovrebbero, e possono, operare.

Nec mirum apud omnes vestram hanc esse laudem, qui singularem in constituendis, ac dirigendis rebus vestris prudentiam, in ampliandis Utriusque Iuris, Artium, divinæ, et profanæ sapientiæ, ac medicinæ institutis diligentiam, avidis heic oculis hauserunt.¹⁴

E, dopo aver ricordato il privilegio (concesso, scrive Tomasini, inizialmente ai membri della nazione germanica) di poter essere promossi dottori da un collegio docenti espressione dell'Università stessa, il nostro autore precisa:

Quod beneficium eximia Principis indulgentia reliquis postea Nationibus, privatim id merentibus, commune factum. Adeo in via virtuti nulla est via.¹⁵

Gli statuti delle *nationes germanicæ*

Il criterio in base al quale decidere se uno studente dovesse o non dovesse essere accolto in una delle *nationes germanicæ* (e dunque, implicitamente, il fondamento dell'unità di tali *nationes*) si trova esposto anche negli statuti delle stesse.

Rispetto a quanto si legge nel Tomasini, negli estratti degli statuti della *natio germanica* degli artisti con cui si apre la *Matricula* della stessa manca ogni riferimento all'Impero. Viene invece affermato esplicitamente l'obbligo, per coloro che chiedono di essere accolti in questa *natio*, di avere qualche conoscenza della lingua tedesca.

In nostra autem communitatem Germani omnes sive ex superiori, sive ex inferiori parte Germaniæ oriundi, quicumque fuerint artium, medicinae et theologiae studiosi ascribentur, aliae vero nationes excludentur, ne forte morum dissimilitudo et dissensio voluntatum concordiam nostram et tranquillitatem communem evertat, Bohemos vero et Tridentinos aut eos qui ex confinibus superioris Germaniæ partibus originem ducunt, propter vicinitatem patriae, in eandem societatem admittemus, modo linguae Germanicae non sint imperiti et communi nationis consensu recipiantur, et proinde tales ab iis qui praesunt non nisi consulta sunt prius natione in nostras referantur tabulas.¹⁶

Negli *Statuta inclytæ Germanorum Nationis Iuridicae Facultatis* del 1635 l'elenco dei popoli accolti nella *natio germanica* giurista è parzialmente diverso sia da quello implicitamente presentato

¹³ Cfr. specialmente THOMASINUS, *Gymnasium Patavinum*, pp. 46-50; ma si veda anche l'accenno all'interesse dei migliori studenti *germani* per un'istruzione "a tutto campo" in *Id.*, lib. 1, cap. 27 *De aliis exercitiis Gymnasticis*, pp. 133-134.

¹⁴ THOMASINUS, *Gymnasium Patavinum*, c. [non numerata] a3r.

¹⁵ THOMASINUS, *Gymnasium Patavinum*, p. 47. Tomasini fa qui riferimento all'istituzione del Collegio Veneto, dotato della facoltà di addottorare i filosofi e i medici nel 1616 e di addottorare i giuristi nel 1635. A rigore, la possibilità di addottorarsi in tale Collegio non fu un privilegio accordato alle nazioni germaniche; ciononostante, resta vero, come scrive Tomasini, che la concessione di tale possibilità avvenne «Germanis multo id tempore petentibus tandemque impetrantibus». Il punto è che dal 1612 (anno in cui il Senato della Repubblica aveva privato i conti palatini del privilegio di concedere, in nome dell'imperatore, il dottorato nello stato veneto), i protestanti che volevano addottorarsi in Padova erano costretti a presentarsi di fronte al Collegio Sacro, il quale concedeva il dottorato in nome del papa e imponeva al candidato di pronunciare una professione di fede cattolica. L'istituzione del Collegio Veneto, dotato del potere di addottorare *auctoritate Veneta*, liberò i protestanti dall'obbligo della professione di fede suddetta. Cfr. L. ROSSETTI, *I collegi per i dottorati «auctoritate Veneta»*, in *Viridarium floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo Sambin*, a cura di M.C. Billanovich – G. Cracco – A. Rigon, (Medioevo e umanesimo, 54), Editrice Antenore, Padova 1984, pp. 365-386.

¹⁶ *Matricula nationis Germanicae artistarum*, p. 1.

negli statuti riportati nella *Matricula* degli artisti, sia da quello riportato da Tomasini. Inoltre, mancano riferimenti espliciti sia all'obbligo della conoscenza della lingua tedesca, sia all'Impero.

Nationis Germanicae nomine universa Germanorum multitudo censetur. In Germanis autem numerantur tum qui in Germania tam superiore quam inferiore, tum qui in locis Germaniae contiguis nati operam artibus liberalibus legibusque dant, ut Dani, Sueci, Borussi, Livoni, Bohemi, Ungari, Transylvani, Moravi, Helvetii, Rheti; cives vero Tridentini et inferiores versus Italiam excluduntur.¹⁷

Gli atti delle *nationes germanicae*

ALCUNI CASI E OSSERVAZIONI

La parziale indeterminatezza e le fluttuazioni del criterio di ammissione alla corporazione che caratterizzano i testi fin qui presi in esame divengono ancora più ampie nella prassi politica della *natio* germanica giurista.

Un caso interessante è rappresentato dalla “questione belga”. Nel 1554, in occasione del rinnovo della carica di consigliere della *natio*, un *superior germanus*, Martin Ostermuncher, sostenne che, secondo gli usi della corporazione (*collegium*), i *Germani inferiores sive Belgae* non potevano accedere alla carica di consigliere. A fronte di tale tesi, due rappresentanti della comunità belga, presenti in assemblea, difesero il diritto ad accedere a quella come alle altre cariche interne alla corporazione. Dopodiché, a seguito di votazione, fu stabilito che:

Nulli amplius addubitare liceat quin Belgae seu Germani inferiores sint aequae superiores consiliaratus coeterorumque honorum, munerum et emolumentorum omnium nostri collegij plane capaces.¹⁸

Ciò non significa, tuttavia, che l'inclusione dei fiamminghi nella *natio* germanica fosse ritenuta indiscutibile. Due anni più tardi, gli atti ricordano il privilegio concesso alla *natio* germanica dal doge Lorenzo Priuli di esprimere due voti, invece che uno solamente, nell'elezione del rettore. Ebbene, al fine di mettere completamente al sicuro tale privilegio, il consigliere della *natio* estensore dei verbali di assemblea introduce la seguente precisazione:

Haec ideo libenter recensui, ut vel hinc eorum falsa possit refutari opinio, qui existimant nos alteram in universitate vocem ratione Flandrorum nobis adiunctorum, non specialiter obtinere privilegio, eaque ratione si quando – quod facile fieri possit – Flandri a natione nostra separarentur, ac propriae nationis suffragium, ut in alijs habent universitatibus illis concederetur, nos etiam privilegium duarum vocum amitteremus. (...) Cui accedat quod et in alijs Italiae academijs, ubi tamen Flandri in album nostrum non recipiuntur, nostra *natio* nihilominus duorum suffragiorum privilegio gaudeat.¹⁹

Quale fosse il reale intento della *natio* germanica – e, di converso, quanto poco interessassero questioni legate alla tutela o promozione di “valori nazionali” – è ottimamente dimostrato dai seguenti due esempi, estratti rispettivamente da un verbale del 1554 e da uno del 1567.

(...) quia interest nationi habere plurima vota <in electione novi rectoris>, etiam pro hoc anno supplendam hungaricae nationis acquisivi: bohaemica quoque *natio* quo nobis in omnibus conventibus publicis cum sua supplenda anglica adsit curavi, ita ut nostra *natio* quinque vota abeat.²⁰

Dominus Iacobus a Teuffenpach et Gerstmannus ad hungaricae bohemiaeque nationum supplendas eliguntur; quae ambae etsi nostrae sint incorporatae, tamen statuto universitatis illic vivitur, ne una verum *natio* plus una habeat supplenda. Opus itaque nobis hic stratagemate quo utranque pro veteri more retineamus, verum si nullus adsit bohemus aliqui ex silesijs se bohemos – qui tamen sub nostra immatriculati sint – inscribi curent a notario universitatis, id quod iure optimo facere possunt; sicque hungarica pro supplenda, altera pro legitima manebunt nobis.²¹

¹⁷ *Statuta inclytiae Germanorum Nationis iuridicae facultatis*, cap. 1, § 1, p. 171.

¹⁸ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, pp. 34-35; citazione da p. 35.

¹⁹ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, p. 52.

²⁰ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, p. 35.

²¹ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, p. 147.

E non sono questi gli unici casi di siffatte manovre. In precedenza, la supplezza della *natio* boema era stata oggetto di una contesa tra la *natio* germanica e la *natio* polacca,²² mentre negli anni seguenti la *natio* germanica riesce a ottenere la supplezza della *natio* pedemontana, scontrandosi però su questo punto con la *natio* vicentina.²³

Nei testi esaminati finora non vi è traccia di un'eventuale volontà, da parte delle *nationes* germaniche dello Studio di Padova, di promuovere, coltivare o tutelare “valori nazionali”. Al contrario, da tali testi si ricava l'impressione che le *nationes* universitarie – o, meglio, le *nationes* germaniche dello Studio di Padova – fossero estranee a una prospettiva siffatta.

È certamente molto difficile provare che, in un testo o in un'entità storica, una certa caratteristica non si dà: ciò infatti significa sostenere che tale caratteristica non si dà in alcun caso, così che, al fine di provare questa asserzione, andrebbero esaminate tutte le espressioni di quella entità storica e l'intera documentazione che essa ha lasciato. Ciononostante, mi sembra possibile fornire due ulteriori argomenti a favore di questa ipotesi.

In primo luogo, osservo che gli atti delle due *nationes* germaniche sono in latino. A fronte di tale fatto, mi chiedo come abbiano potuto i consiglieri di queste due *nationes* non usare il tedesco qualora essi avessero ritenuto di dover difendere e promuovere l'uso della propria lingua. Peraltro, come già sappiamo, il tedesco non era in realtà la lingua comune di tutti i *germani*.

In secondo luogo, non compare alcun riferimento non solo a “valori nazionali”, ma anche a semplici “caratteristiche nazionali”, neppure nei numerosi scontri, anche fisici o addirittura armati, tra i membri delle diverse *nationes* di cui gli atti delle stesse, soprattutto per quanto riguarda il Cinquecento, fanno frequente menzione.²⁴ Al contrario, da una lettura non più che cursoria dei testi risulta chiaramente che tali scontri nascono e si sviluppano per questioni di potere o prestigio, ossia relative al controllo dell'istituzione universitaria e alla difesa e promozione dei privilegi della corporazione – qualsiasi essa fosse – sia entro l'università che nella città.

Infine, non trovo nessun riferimento a una promozione o difesa dei “valori” in questione neppure in uno dei momenti più tesi della vita delle due *nationes* germaniche patavine: lo *affaire* dell’“interdizione” di Girolamo Bianchi.

LO AFFAIRE “GIROLAMO BIANCHI”

La “questione Bianchi” è di tale portata che, sebbene io abbia esaminato il solo materiale rinvenibile negli atti delle due *nationes* germaniche in Padova,²⁵ essa richiede di essere presentata a parte.

Nel corso del Cinquecento, la *natio* germanica giurista aveva in più occasioni interdetto ai propri membri la frequentazione di persone specifiche; tra queste, ad esempio, il celebre medico Girolamo Mercuriale. Tale interdizione comportava spesso un danno economico per coloro che ne erano obliquamente oggetto, non potendo essi, ad esempio, affittare case o impartire lezioni ai membri della *natio*. Di conseguenza, essa costituiva di fatto una sorta di sanzione irrogata a personaggi con i quali la *natio*, o anche solamente alcuni membri della stessa, erano entrati in conflitto. Questo strumento assunse tanta importanza che durante il consiliarato di Balthasar von Marwitz il potere della *natio* di farne uso venne affermato e formalizzato in un capitolo, il nono, degli statuti della stessa.²⁶

Il 21 settembre 1597 la *natio* germanica giurista, durante una riunione tenutasi – come di consuetudine – presso il convento degli Eremitani, emanò un ennesimo decreto di interdizione: quello con-

²² In effetti, i polacchi e la relativa *natio* sono coloro che entrano più frequentemente in conflitto con i *germani* e la loro *natio*. Cfr. *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, p. 485, nell'indice sotto la voce “*Polonus*”.

²³ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, pp. 165 e 168.

²⁴ Tali scontri sono innumerevoli; il lettore può incontrarne a piacimento scorrendo i volumi degli atti delle *nationes* in esame.

²⁵ Mi sembra più che plausibile che altro materiale sia rinvenibile presso l'Archivio di Stato di Venezia.

²⁶ Cfr. gli *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, p. 453. Osservo che negli statuti secenteschi pubblicati da Mauri non si trova traccia di tale capitolo. Ciononostante, il decreto di interdizione emanato nel 1597 contro Girolamo Bianchi, su cui cfr. *infra*, è trascritto in calce a una raccolta di statuti della *natio* del 1635 (cfr. MAURI, *Gli statuti...* cit., p. 157). Le ragioni di tali dati documentari sono facilmente ipotizzabili sulla base di quanto mi accingo a dire circa l'esito del “caso Bianchi”.

tro il dottor Girolamo Bianchi da Firenze.²⁷ Da quanto si evince dagli atti delle *nationes* germaniche giurista e artista, il Bianchi esercitava la professione di docente privato di lingua italiana e si guadagnava da vivere precisamente dando lezione agli studenti tedeschi residenti in Padova. La motivazione ufficiale dell'interdizione emanata a suo sfavore risiede in alcune offese verbali che sarebbero stati proferite da Bianchi contro alcuni membri della *natio*;²⁸ nondimeno, alcuni accenni negli annali suscitano il sospetto che essa possa aver avuto origine da una lite per questioni di denaro.²⁹

Questo atto, apparentemente di scarsa rilevanza, segna l'inizio di un vero *affaire* il quale assorbirà gran parte delle forze e delle attenzioni della *natio* germanica giurista per ben due anni e il cui resoconto occupa una porzione rilevante dei volumi degli atti non solamente di questa *natio*, ma anche di quella germanica artista.

La vicenda si sviluppa in due fasi principali: la prima tra l'ultimo trimestre del 1597 e l'inizio del 1598 e la seconda tra maggio e settembre 1599.

Subito dopo l'emanazione del decreto, Bianchi scrive e diffonde una "*apologia*" – nella forma di due "cartelli" (ovvero "libelli famosi", ossia infamanti, come li definiscono i "germani") manoscritti, di cui uno in latino e l'altro in italiano³⁰ – in cui attacca aspramente i membri della *natio* che hanno promosso la sua interdizione. Inoltre, all'inizio del mese di novembre egli si rivolge al podestà ottenendo che egli chieda alla *natio* germanica giurista di dar ragione del decreto. La *natio* risponde fornendo documentazione e denunciando a sua volta Bianchi per diffamazione, tuttavia le cose volgono a sfavore della corporazione. Il punto è che il podestà ritiene che il potere di interdizione che la *natio* si è attribuita diminuisca la propria autorità; di conseguenza, dapprima egli tenta di trovare ragioni per abrogare il decreto e successivamente propone addirittura uno scambio: la *natio* abroghi il decreto ed egli bandirà Bianchi.³¹

La *natio*, che aveva nel frattempo deciso che «ab armis abstindendum esse, quod earum tractatio sub praetore periculosa futura sit», non accetta lo scambio e si appella al doge, il quale rinvia la decisione ai riformatori dello Studio. Dopo ulteriori momenti di tensione, tra i quali quello in cui il podestà di Padova tenta di ottenere dalla *natio* i volumi degli statuti e degli atti, nel gennaio 1598 i riformatori stabiliscono che il decreto della *natio* germanica giurista contro Bianchi vada mantenuto e che costui venga bandito da Padova. Cionostante, grazie anche a numerose intercessioni in suo favore – quali quelle della corporazione dei mercanti fiorentini, di numerosi nobili veneti, e addirittura del legato pontificio e dell'ambasciatore di Spagna –, Bianchi ottiene, "graziosamente", di tornare a Padova a patto che taccia. Restrizione cui egli, di fatto, non ottempera.³²

La battaglia della *natio* non è terminata, e non è neppure condivisa da tutti i suoi membri. Al suo interno, una figura influente quale quella di Sebastian von Romradt, presenta addirittura una petizione a favore di Bianchi di fronte alla *natio*, e David Placotomus (Brettschneider), danese e vicerettore dell'università artista (ma, se ben capisco, non affiliato ad alcuna *natio* germanica), si schiera con il fiorentino, chiedendo, nel maggio del 1599, l'appoggio di Cesare Cremonini e addirittura della *natio* germanica artista contro la *natio* germanica giurista.³³

Successivamente al rifiuto dei membri della prima di prendere posizione contro i loro compatriotti (*populares*), i nuovi rettori di Padova aprono una nuova procedura contro entrambe le *nationes* germaniche. Nel frattempo, Bianchi e alleati hanno sviluppato una nuova strategia. Sul piano giuri-

²⁷ Il "caso Bianchi" è già stato oggetto di una sommaria indagine da parte di MAURI, *Gli statuti...* cit., pp. 157-159. Mi sembra però che la ricostruzione offerta da questa studiosa delle fasi della diatriba e dell'esito della stessa sia inesatta. Circa il nome di Bianchi, segnalo che negli atti della *natio* germanica giurista si trova anche "Alessandro", ma emendato in "Girolamo", mentre Tomasini lo ricorda con il nome di Giovanni: THOMASINUS, *Gymnasium Patavinum*, p. 134.

²⁸ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, pp. 366.

²⁹ Cfr. quanto si dice in *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, p. 373, ove si accusa Bianchi di aver sottratto denaro agli "studenti" tedeschi giocando d'azzardo, e il passaggio in *Id.*, p. 423, che può essere inteso – ma altre interpretazioni sono possibili – come allusione a una controversia per un pagamento scorretto.

³⁰ Da quanto si evince dalla lettura degli atti è infatti chiaro che Bianchi minacciò di pubblicare il testo a mezzo stampa, ma è anche chiaro che ciò non accadde mai. Cfr. *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, p. 385.

³¹ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, pp. 367-371.

³² *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, pp. 371-402.

³³ Cfr. su questo punto *Atti della Nazione germanica artista*, II, pp. 141-142.

dico, essi obietano che il decreto di interdizione è giustificato dalla formulazione di un giudizio di infamia; cosa non ammissibile. Sul piano politico, essi tentano di convincere – con un qualche successo, per quel che si capisce dagli atti – la cittadinanza padovana del fatto che le *nationes* germaniche distribuivano segretamente qualificazioni di infamia.³⁴

Nonostante la documentazione e le perizie fornite dalla *natio* germanica giurista, la nuova strategia del partito di Bianchi risulta vincente: sia lo *iudex maleficiorum* di Padova, sia i consiglieri dell'Università vietano alla *natio* di attribuire note di infamia a chicchessia e, a fine luglio 1599, i rettori di tale città, pur qualificando come “nulla” la “*apologia*” di Bianchi, negano alla *natio* ogni potere giurisdizionale e dichiarano la nullità degli atti della stessa conseguenti a una dichiarazione di infamia. A quanto pare, gran parte dei maggiorenti padovani davano per scontato che il decreto contro il professore fiorentino discendesse da una qualificazione d'infamia; e in ciò sta la vittoria politica di Bianchi in questa fase dello scontro.³⁵

Di fronte a tale stato di cose, la *natio* germanica giurista (seguita, suo malgrado, da quella artista³⁶) si appella al doge e dà inizio a una causa che si protrae per tutto il mese di agosto 1599 e che va a processo tra gli ultimi giorni di quel mese e i primi del successivo settembre. Contro l'argomento formulato dagli avversari, l'avvocato della *natio* sviluppa due considerazioni. In primo luogo sostiene che, propriamente, gli atti della *natio* germanica (quella giurista, a rigore; ma la distinzione tra le due *nationes* germaniche viene di fatto ignorata in sede processuale) contengono non sentenze, bensì narrazioni storiche. In secondo luogo osserva che se tali narrazioni fossero vietate, non si vede come possa una *natio* mettere i propri membri al riparo dai disonesti.³⁷

La sentenza viene emessa il giorno 8 settembre. In essa si conferma la validità della sentenza dei rettori di Padova, ma si precisa che, nella parte della stessa dove si proibisce alla *natio* germanica di esercitare un potere giurisdizionale o di attribuire note di infamia a chicchessia, tale proibizione valga secondo il senso seguente: che la *natio* (e anche qui permane la consueta confusione tra le due *nationes*: «Nobilissima Nazione delli scolari legisti e artisti») eserciti – e, dunque, possa esercitare – le proprie consuetudini e statuti in modo tale da conservare la propria pace e il governo di sé e dei suoi membri, senza però recare offesa ad altri.³⁸

Di fronte a tale sentenza, la *natio* germanica giurista ritiene di poter stabilire, come proprio atto interno, che il potere giurisdizionale di cui parlano i suoi statuti consiste non propriamente in un potere di giurisdizione (*iurisdictio ordinaria*), bensì in un potere di gestione (*exercitium*) della *natio* stessa. Di conseguenza, nell'assemblea del 16 settembre vengono riformulati i capitoli 9, 10 e 11 degli statuti, stabilendo che la *natio* abbia effettivamente il potere di interdire ai propri membri la frequentazione di qualcuno, e tuttavia che tale interdizione non abbia valore di giudizio di infamia.³⁹

Le narrazioni dello *affaire* Bianchi contenute negli annali delle due *nationes* germaniche, e la documentazione in essi riportata, contengono almeno tre elementi notevoli.

Il primo consiste nell'esplicitazione delle ragioni che motivano il darsi della *natio* germanica dei giuristi. Ecco ciò che si legge in proposito nelle perizie, rispettivamente, di Scaino e Descalzi.

Cives externi, praesertim italicae linguae prorsus ignari, procul a patria, multorum captionibus facile expositi, ita ut tam singuli ad resistendum hominum improbitati et ad propulsandas iniurias imbecilles, ac debiles futuri essent, consociati in unum, fortissimi efficerentur, indeque fit ut unius collegii homines sodales invicem appellentur.⁴⁰

³⁴ Su questo specifico punto cfr. *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, p. 428.

³⁵ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, pp. 304-324 (che contengono la perizia di Ottonello Descalzi e l'“interpretazione” della stessa da parte di Gioacchino Scaino) e 416-438.

³⁶ Gli *Atti della Nazione germanica artista*, II, p. 162 mettono bene in luce la diversità degli obiettivi, nell'affrontare il processo, delle due *nationes* germaniche: quella giurista era interessata a salvaguardare il proprio piccolo potere giurisdizionale; quella artista, che non aveva nei propri statuti alcuna allusione ad alcun potere giurisdizionale (cfr. *Id.*, p. 168), era interessata a salvaguardare il diritto a non divulgare i propri atti.

³⁷ Si noti che, nello sviluppare i propri argomenti, l'avvocato di parte germanica si avvale anche di esempi e documentazione forniti dalla corporazione dei mercanti tedeschi. Cfr. *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, p. 446.

³⁸ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, pp. 438-455.

³⁹ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, pp. 455-456. Si osservi che di questi capitoli non vi è traccia negli statuti pubblicati da Mauri.

⁴⁰ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, p. 310.

(...) sunt enim Germani parentum et amicorum auxilio destituti, ad quos facile alias confugere possint domi, atque ita multorum dolis atque fraudibus, linguae morumque ignari, sunt expositi, pluresque Germanorum sunt, qui per aetatem suis rebus ipsi non satis commode perspicere possunt: ideo fuit necessarium collegium Germanorum erigere, quasi quodam societatis et fraternitatis vinculum, quo illatae membris iniuriae etiam ab eis, qui penitus a natione non dependent, a tota universitate propulsentur.⁴¹

Come si vede, il consulente legale e l'avvocato della *natio* germanica legista presentano la *natio* stessa semplicemente come un'associazione di mutuo soccorso. Certamente tali dichiarazioni sono formulate ai fini processuali e, anche per questa ragione, non stupisce che in esse non compaiano riferimenti a una possibile "difesa e promozione" di "valori nazionali". È però anche certo che in esse neppure si adombra a qualcosa di siffatto.

Il secondo elemento notevole consiste nella natura delle offese verbali che Bianchi avrebbe recato ad alcuni membri della *natio* e che questi, secondo Bianchi, avrebbero recato a lui. Stando agli annali, Bianchi avrebbe attribuito ad Andrea Jaskii e a Johann Bennonius (Benno) epiteti quali "beccofututo", "beccocornuto" e "il maggior furfante del mondo", e avrebbe affermato, a proposito del primo, che egli «mente, ha mentito et mentirà come nemico di Dio et degl'huomini». Bennonius avrebbe attribuito a Bianchi l'epiteto di "cuglion grasso". Al di là del sorriso che, stante la nostra differente sensibilità, può suscitare in noi la sproporzione tra "il fatto" e la vicenda che ne seguì, il punto fondamentale è che anche in questo caso gli insulti in questione sono privi di riferimenti "nazionalistici".⁴²

Il terzo elemento degno di nota contenuto nei testi qui in esame consiste nella modalità secondo la quale gli insulti summenzionati sono percepiti, dai membri della *natio* germanica giurista, come rivolti a tutti i membri della stessa. Come si è visto, gli insulti in questione riguardano alcune ben precise persone e, in effetti, uno degli argomenti portati a sua difesa da Bianchi consiste nel fatto che egli avrebbe attaccato alcuni individui, non la *natio* nel suo complesso. Ciononostante, la *natio* reagisce sostenendo che Bianchi «si compiace di strapezzare et mettersi sotto ai piedi l'honore et la buona fama di tutti noi Tedeschi». ⁴³ Anche in questo caso, però, sembra all'opera più uno "spirito di corpo", o corporativo, che un'istanza di salvaguardia del "valore" e dell'"onorabilità" di uno stato o di un'etnia.

OSSERVAZIONI IN CONTRARIO

I dati fin qui esaminati indurrebbero a ritenere che, nel XVI e XVII secolo, le *nationes* universitarie non avessero tra i propri intenti la difesa o promozione di "valori nazionali" e che la distinzione tra le differenti *nationes* non fosse ordinariamente intesa come una distinzione tra diverse "caratteristiche" nazionali.

Ciò detto, desidero tuttavia presentare al lettore anche alcuni possibili elementi *in contrario*. In effetti, nelle pagine degli annali della *natio* germanica giurista dedicate allo *affaire*, Bianchi si trovano anche alcune tracce sia di un uso denigratorio delle appartenenze nazionali e religiose, sia di una valutazione negativa di alcuni dei comportamenti consueti a "popoli" diversi dal proprio.

Una volta tornato in Padova, all'inizio del 1598, Girolamo Bianchi qualifica i germani come "Tedeschi becchi fotuti" e, quel che più conta, come "bestie Todesche luterane".⁴⁴ Inoltre, l'ambasciatore di Spagna, dopo un colloquio chiarificatore con i rappresentanti della *natio* germanica giurista, prende posizione a favore della *natio* e dice: «Blancum habeo pro Gallo, qui totus ex calumniis videtur esse compositus». ⁴⁵

Un episodio ha per protagonisti alcuni membri della stessa *natio* germanica giurista. Come ho ricordato, nel gennaio del 1598 i riformatori stabiliscono che il decreto della *natio* contro Bianchi vada mantenuto e che costui venga bandito da Padova. Ciononostante, grazie agli appoggi di cui egli go-

⁴¹ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, p. 320.

⁴² *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, pp. 312-313, 361-362 e 391-392.

⁴³ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, p. 368. Cfr. anche *Id.*, p. 318: «perpetuis quasi calumniis germanicum nomen laceravit».

⁴⁴ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, pp. 385-386.

⁴⁵ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, p. 400.

de, il professore fiorentino riesce a ottenere una “sospensione” del bando e a rientrare in città, così che la sentenza dei riformatori resta lettera morta. Ebbene, questo fatto suscita una profonda indignazione tra alcuni membri della *natio*, i quali aprono una discussione circa le modalità secondo le quali affrontare la situazione. Ecco il testo offerto dagli annali.

Quantopere autem haec res nationem commoverit, incredibile dictu est, nam cum ad deliberationem ventum quid hac in re agendum esset, variis sententiis perlatis, alijs Italarum more violentam manum homini afferendam esse placebat. Contra alijs ita visum est, non esse committendum, ut scelesti hominis causa leges violarentur publicae, utque ea modestia quae in Germanis prae caeteris nationibus a Venetorum republica commendata est, legibusque nostris expressum conservari iubetur, hoc tempore in universitate conseretur extincta; iure et legibus contra impium os experiri fore satius. Rem ita quidem se habere, rationem istam ab Italarum moribus longe esse seiunctam, adeoque parum apud vulgum honesta, sed considerandum non ex opinione vulgi, verum ex natura ipsa hauriendum esse quid deceat, quidve honestum sit aut inhonestum. Denique apud viros bonos laudabilius esse Germanos agere germanice, quam corrupto more peregrino, in hac praecipue causa, quae non ad unum aut alterum, verum ad totum pertineret collegium.

In sintesi, alcuni propongono di risolvere la cosa secondo il *mos Italarum*, ossia vendicandosi personalmente; altri – i più, a quanto si capisce –, sostengono l’utilità di *experiri leges*, difendono la necessità di evitare di agire privatamente e contro le leggi, e caldeggiavano l’esigenza di agire *germanice*, ossia di attendere le decisioni dell’intera *natio*.⁴⁶

Il testo contiene alcuni spunti realmente notevoli. La qualificazione del *mos Italarum* come violento, contro le leggi, proprio del volgo, corrotto e *peregrinum* (rispetto ai *germani*). L’opposizione a tale *mos* del *conservare modestiam*, del seguire le leggi, dell’appellarsi al diritto, dell’agire *germanice* e con onore e rettitudine (*quid sit honestum*). Nondimeno, vi si legge anche che la *modestia* in questione è raccomandata anche dalla Repubblica e che *ex natura ipsa*, e dunque non solamente dalle leggi dei germani, *hauriendum esse quid deceat*. Inoltre, i *virii boni* che apprezzerebbero lo *agere germanice* non appaiono identici ai *germani*.

Ho segnalato i passaggi ora veduti per scrupolo. Certamente il lettore potrà valutarli come meglio crede, tuttavia a me non sembrano tali da permettere di attribuire a nessuno dei protagonisti dello *affaire* Bianchi – neppure alla *natio* germanica giurista – una volontà di promuovere qualche “istanza nazionalistica”. Si può tuttavia vedere in essi, e in particolare nell’ultimo testo ora esaminato, il desiderio di marcare la differenza tra il comportamento incivile degli italiani e la correttezza dei germani.

A tale proposito, mi sembra opportuno ricordare ancora un episodio. Il secondo volume superstite degli *Acta Nationis Germanicae Iuristarum (1650-1709)* si chiude con il racconto dell’assassinio del borgognone Carolus de Cominellis da parte del vicentino Schiackoni (Sacconi?)⁴⁷ a seguito della mancata elezione di quest’ultimo a sindaco della *natio* germanica giurista. A commento di questo crimine, il consigliere di tale *natio* scrive:

adulantur Itali, in praesentia tua loquebuntur de te optima, a tergo vero mortales tibi struunt insidias. Experto crede Ruperto, felix quem faciunt aliena pericula cautum. Et quisquis es et eris Germanicae amator patriae inultum non concedas hoc facinus, ad vindictam vos provoco successores, si forsan incarnatus ille daemon N.N. Schiackoni Vicentinus, innocenti sanguine ebrius, in Antenoream hanc urbem esse reversurus, ulciscere postea benevola posteritas Germanicum hunc sanguinem, da meritas latroni poenas, perseguere, extingue, dele hanc, non ab homine sed ab uno basilisco, progenitam pestiam incarnatam. Nam non meretur illum orci monstrum homo dici, quia peius quam una pestia semel egit; praecave tibi prae Italis, nam nulli, et si sit optimus, est fidendum.⁴⁸

L’episodio ha luogo nel 1709 e sono certamente significativi sia il richiamo all’amor di patria, sia l’invettiva contro gli italiani. Anche in questo caso, tuttavia, mi sembra difficile vedere la promozione – da parte “germanica” – di specifici valori nazionali.

⁴⁶ *Atti della Nazione germanica dei legisti*, I, p. 385. Si noti, tuttavia, che la reazione della *natio* nasceva anche dalla circostanza per cui, in quel momento, essa non era ancora stata messa al corrente dell’avvenuta sospensione “graziosa” del bando.

⁴⁷ Non sono stato capace, con l’ausilio delle sole fonti edite, di determinare in modo più accurato il nome della vittima e del suo assassino.

⁴⁸ pp. 633-634 (citazione da p. 634). Il caso era già stato segnalato da BRUGI, *La nazione* cit., p. 106.

Considerazioni conclusive

Per quanto, come ho già scritto, sia difficile dimostrare che un autore, un testo, o uno stato di cose non presentino una specifica caratteristica, mi sembra di poter dire che la documentazione esaminata in questo saggio permetta di rispondere in modo parzialmente negativo alle domande che avevo formulato all'inizio di questo contributo: nel XVI e XVII secolo le nazioni universitarie non sono portatrici, almeno attivamente, di “valori nazionali”; iscrivendosi a esse, i loro membri non aderivano a un esplicito quadro di “valori” specificamente nazionali.

Ciononostante, si può anche dire che la distinzione tra le differenti *nationes* universitarie fosse talvolta percepita anche come una distinzione tra diverse “caratteristiche” nazionali. Inoltre, si potrebbe forse ritenere che la precisa verbalizzazione di ogni fatto, tensione e decisione, stratagemmi inclusi, che caratterizza gli atti delle *nationes* germaniche patavine ben esprima una precisione specificamente teutonica.

Mi sembra tuttavia utile aggiungere la seguente osservazione: i membri della *natio* germanica non erano né letterati, né – usualmente – “borghesi”; erano nobili, talvolta di altissimo lignaggio. Per di più, non sempre essi cominciavano o terminavano i loro studi in Padova; in effetti, di norma l'ateneo di tale città fu solamente una delle tappe di un *iter italicum* (e non solo *italicum*) in cui neppure l'intento di conseguire il titolo dottorare era centrale. Si trattava dunque di personaggi sostanzialmente cosmopoliti; non stupisce dunque la mancanza di riferimenti specificamente “nazionalistici” nella documentazione da essi prodotta.